



**BANDO PER LA PRESELEZIONE DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI E PUBBLICI DA
INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA VOLTO ALLO SVILUPPO
DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE DELL'AREA
DEL PATTO TERRITORIALE DI FROSINONE**

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “Decreto 30 novembre 2020”: decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 che individua, in attuazione dell’articolo 28 comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l’attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali;
 - b. “Decreto Direttoriale 30 luglio 2021”: decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021 che individua modalità e termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;
 - c. “Patto/i territoriale/i”: lo strumento agevolativo di cui all’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - d. “Ministero”: il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - e. “Soggetto gestore”: l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;
 - f. “soggetti/o responsabili/e”: i soggetti responsabili di Patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
 - g. “soggetti/o beneficiari/o”: enti locali e piccole e medie imprese titolari degli interventi che costituiscono il progetto pilota;
 - h. “enti locali”: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- i. “impresa unica”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis;
- j. “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER e del Regolamento FIBER;
- k. “unità produttiva”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;
- l. “progetto pilota” o “progetti pilota”: l’insieme di interventi pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da enti locali e PMI;
- m. “interventi”: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
- n. “servizi innovativi”: servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, basato sull’utilizzo di tecnologie digitali;
- o. “produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- p. “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- q. “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- r. “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- s. “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- t. “Regolamento ABER”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
- u. “Regolamento FIBER”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

- v. “innovazione dell’organizzazione”: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- w. “innovazione di processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente.
- x. “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- y. “Registro SIAN”: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- z. “Registro SIPA”: la sezione applicativa del Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Art. 2.

(Finalità e oggetto del bando)

1. La Provincia di Frosinone, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Frosinone, con Decreto presidenziale n. 148 del 08.11.2021, ha stabilito di procedere alla presentazione di una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei Patti territoriali di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, ai sensi del Decreto interministeriale 30 novembre 2020 e del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1 del citato Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, il presente bando definisce le modalità, i termini di presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e i criteri di preselezione, da parte del Soggetto Responsabile, degli interventi imprenditoriali e pubblici che costituiranno il progetto pilota e stabilisce, altresì, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità dei predetti interventi, nonché i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili.
3. Gli interventi del progetto pilota devono essere coerenti e funzionali alle seguenti tematiche, individuate dal Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Frosinone con Decreto presidenziale n. 148 del 08.11.2021, tra le tematiche indicate dall’articolo 6 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo**

economico dell'area interessata. Nell'ambito di tale tematica, il progetto pilota sostiene lo sviluppo ed il consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese.

In linea con:

- ✓ il Piano di ripresa e di rilancio NextGenerationLazio, che in armonia con gli indirizzi del Governo e integrandosi con le risorse europee della programmazione 2021-2027, ha previsto lo stanziamento di risorse che per il 41% riguarderanno anche la modernizzazione del sistema produttivo regionale;
- ✓ la revisione della Strategia per la specializzazione intelligente "Smart Specialisation Strategy – RIS3" che la Regione Lazio ha avviato nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027, al fine di individuare le priorità da perseguire per creare un vantaggio competitivo e sviluppare i punti di forza del sistema regionale sui temi di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, gli interventi imprenditoriali promossi dal progetto pilota riguarderanno i seguenti sistemi produttivi: Aerospazio; Scienze della vita; Agrifood; Green Economy; Automotive e Mobilità sostenibile, e le filiere tradizionali del territorio relative alla carta, al tessile abbigliamento e all'estrazione e lavorazione del marmo.

- b) **Transizione ecologica:** Nell'ambito di tale tematica, il progetto pilota sostiene interventi di trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare (eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi.

La scelta di tale tematica risulta essere in linea con:

- ✓ il Piano di ripresa e di rilancio NextGenerationLazio, che in armonia con gli indirizzi del Governo e integrandosi con le risorse europee della programmazione 2021-2027, ha previsto lo stanziamento di risorse che per il 31% riguarderanno la transizione ecologica.
- ✓ la mission e gli obiettivi dell'Assessorato per la Transizione Ecologica e la Trasformazione Digitale della Regione Lazio, che ha ratificato l'impegno concreto per la transizione del sistema regionale a un equilibrio con la capacità degli ecosistemi di offrire servizi e risorse rinnovabili, attraverso azioni e investimenti improntati ai principi dell'efficienza energetica e dell'economia circolare, della tutela della biodiversità, delle risorse naturali e della qualità ambientale e del rispetto e applicazione trasversale del principio di sviluppo sostenibile.

Art. 3.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. L'ammontare massimo del contributo assegnabile dal Ministero a ogni progetto pilota è pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti titolari degli interventi pubblici e/o imprenditoriali preselezionati dal Soggetto responsabile del Patto territoriale e previsti nell'ambito del progetto pilota ammesso al contributo previsto dal Decreto 30 luglio 2021.
2. Il Soggetto responsabile intende destinare alla copertura delle spese di funzionamento una quota non superiore al 5 (cinque) per cento delle risorse ad esso assegnate per la realizzazione del progetto pilota. La quota destinata, in via preventiva e indicativa, dal Soggetto Responsabile agli interventi imprenditoriali del progetto pilota è pari ad euro

5.000.000,00 (cinque milioni); quella destinata agli interventi pubblici è pari ad euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila).

3. Il Soggetto Responsabile si riserva la facoltà di modificare le ripartizioni delle risorse di cui al comma precedente in funzione delle domande di agevolazione pervenute in risposta al presente bando.

Art. 4.

(Localizzazione degli interventi)

1. Gli interventi del progetto pilota devono essere realizzati nell'area di intervento del progetto pilota, formata dal territorio dei seguenti Comuni in Provincia di Frosinone che aderiscono al Patto Territoriale, come da Decreto presidenziale n. 148 del 08.11.2021 del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Frosinone, in esecuzione dell'art. 6, co. 3, lett. a) del Decreto Direttoriale del 30.07.2021 del Ministero dello Sviluppo Economico:
Frosinone, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Broccostella, Cassino, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Coreno Ausonio, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Guarcino, Isola del Liri, Monte S. G. Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Pico, Pastena, Pignataro Interamna, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Posta Fibreno, Roccasecca, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Donato Val di Comino, S. Giorgio a Liri, Sora, Torre Cajetani, Torrice, Veroli, Vicalvi, Villa Santa Lucia, XV Comunità Montana.
2. Gli interventi imprenditoriali devono essere realizzati in un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota, come individuata al precedente comma 1.
3. Ai fini del presente bando, per unità produttiva si intende una struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.
4. Per l'ammissibilità alle agevolazioni, l'unità produttiva oggetto dell'intervento imprenditoriale deve essere nella disponibilità dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.
5. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, l'unità produttiva oggetto della domanda di agevolazioni si intende nella disponibilità dell'impresa richiedente, ovvero dell'impresa beneficiaria, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa.
6. Per l'ammissibilità alle agevolazioni, possono presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali selezionati dal Soggetto Responsabile e previsti nell'ambito del progetto pilota.
2. Possono presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi imprenditoriali nell'ambito del progetto pilota le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - b) dispongono di almeno tre bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno tre dichiarazioni dei redditi;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura

concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
 - e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, o non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - h) non si trovino alla data di pubblicazione del presente bando in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*, all'articolo 2, punto 14 del *Regolamento ABER* e all'articolo 3, punto 5 del *Regolamento FIBER*.
3. Possono presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda:
- a) hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota;
 - b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Art. 6.

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione di progetti che utilizzano in particolare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 nelle seguenti tipologie:
 - A. *progetti di investimento*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7;
 - B. *progetti di innovazione*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8;
 - C. *progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9.
 - Relativamente alla tematica "Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata", gli interventi imprenditoriali devono essere finalizzati allo svolgimento di investimenti nell'ambito dei seguenti sistemi produttivi: Aerospazio; Scienze della vita; Agrifood; Green Economy; Automotive e Mobilità sostenibile, e nelle filiere tradizionali del territorio relative al sistema della carta, del tessile abbigliamento e dell'estrazione e

lavorazione del marmo..

- Relativamente alla tematica “Transizione Ecologica”, i progetti di investimento e di innovazione dovranno essere chiaramente orientati alla transizione ecologica, quali: interventi di trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare come eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico, la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi.
2. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente bando, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
 3. Tutti gli importi previsti dal presente avviso si intendono in Euro e al netto di IVA, e di ogni altro onere accessorio. L'IVA potrà essere rendicontata solo qualora essa non sia recuperabile.
 4. Sono ammissibili i progetti infrastrutturali pubblici che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota.

Art. 7.

Progetti di investimento delle PMI

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui Capo 1 del *Regolamento GBER* e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa richiedente mediante l'utilizzo di tecnologie digitali.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dalle *PMI* di cui all'articolo 5;
 - b) consistere in un investimento finalizzato:
 - alla realizzazione di una nuova *unità produttiva*;
 - all'ampliamento di una *unità produttiva* esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila);
 - e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come

avvio dei lavori;

- f) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *Decreto Direttoriale 30 luglio 2021*. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - g) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Ai fini del presente bando, detti costi riguardano:
- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti e attrezzature, strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici e licenze commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'*intervento*;
 - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
 - c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *soggetto beneficiario* e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento;
 - e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
 - f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione. Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 30 (trenta) per cento per le micro e piccole imprese e del 20 (venti) per cento per le medie imprese;
 - b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alla precedente lettera a). Tali agevolazioni assumono la forma

del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

6. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:
 - a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
 - c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.
7. In alternativa alla forma di agevolazione prevista dai commi precedenti, l'impresa richiedente nella domanda di agevolazione può optare per la concessione del contributo ai sensi e nei limiti del *Regolamento "de minimis"*, nella forma del contributo in conto impianti, per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.
8. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 5 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "*de minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 8.

(Progetti di innovazione delle PMI)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione basati sull'utilizzo di tecnologie digitali.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:
 - "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai

mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

3. Tali progetti devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) non essere inerenti al settore della Pesca e dell'Acquacoltura e della produzione agricola primaria.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
5. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 4 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto innovazione;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.
7. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 6 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "*de minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 9.

(Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *trasformazione di prodotti agricoli* o alla *commercializzazione di prodotti agricoli* diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa richiedente mediante l'utilizzo di tecnologie digitali.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 attivi nei settori della produzione agricola *primaria*, nonché le imprese attive nel settore della *trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli*. A tal fine si applicano le seguenti definizioni:
 - “produzione agricola primaria”: si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
 - “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - e) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il richiedente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di

- agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili:
- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali del progetto, e sue sistemazioni;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
 - c) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) e nei limiti del 10 % delle medesime spese, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
6. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.
7. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 5 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "*de minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*;
 - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 10.

Progetti di investimento degli Enti locali

1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota.
2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, nell'area di intervento del

- progetto pilota;
- b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione presentata dal Soggetto Beneficiario in risposta al presente avviso. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
 - d) avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi da parte del Soggetto Responsabile. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.
3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei Soggetti beneficiari ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.
 4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità, come previsto nell'allegato "C" al presente Bando.
 5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.
 6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5:
 - a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
 - b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 11.

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Ciascuna impresa o ente locale può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito del progetto pilota relativa a un unico intervento ammissibile di cui all'articolo

- 6.
2. A pena di inammissibilità, le domande di agevolazione devono essere trasmesse al *Soggetto Responsabile*, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it a partire **dalle ore 12:00 del 29 Dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 20 Gennaio 2022** e devono contenere, in allegato:
- a) Modulo di domanda allegato “A”. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario proponente e deve contenere la copia di un valido documento di identità dello stesso legale rappresentante.
 - b) Schema di progetto allegato “B”, che va compilato integralmente in ogni sua parte contenente:
 - Studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnico economici dell’intervento;
 - Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell’intervento;
 - c) Dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale allegato “D”.
 - d) Eventuali lettere di intenti o accordi di collaborazione già in essere di eventuali soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, con cui si prevede di instaurare rapporti di collaborazione nello sviluppo e/o nella realizzazione dell’intervento.
 - e) Copia in formato digitale, possibilmente raggruppati in un unico file, dei preventivi relativi alle spese da sostenere, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni e/o i servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche.
 - f) Documentazione attestante il possesso di:
 - per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto, ove possibile, delle integrazioni contenute nelle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).
 - per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente.
3. La documentazione di cui agli allegati “A” e “B” deve essere compilata integralmente in ogni parte senza omettere alcun passaggio, con la raccomandazione di rendere ben evidente l’analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria del progetto proposto.
4. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
5. Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo all’impresa richiedente.

Art. 12

(Preselezione e istruttoria degli interventi)

1. La preselezione delle domande è effettuata dalla Provincia di Frosinone, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Frosinone, con riferimento a:
 - ✓ la completezza della domanda;
 - ✓ la regolarità della domanda;
 - ✓ la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente bando;
 - ✓ la verifica delle agevolazioni concedibili.
2. La Provincia di Frosinone valuterà a suo insindacabile giudizio l'ammissibilità delle proposte, anche con riferimento ai seguenti requisiti minimi di ammissibilità, applicati nel seguente ordine:
 - ✓ presentazione nei termini della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande non presentate entro i termini di cui all'articolo 11;
 - ✓ completezza e regolarità della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande prive dei documenti e/o degli allegati obbligatori; redatte secondo modelli e/o con contenuti diversi da quelli previsti dal presente bando; non firmate digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato munito di poteri di rappresentanza;
 - ✓ coerenza del progetto proposto con la tematica, gli obiettivi e le finalità del progetto pilota nonché con le tipologie di interventi oggetto del presente bando;
 - ✓ fattibilità tecnica del progetto proposto e congruità delle spese previste;
 - ✓ condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando, dal Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla normativa ivi richiamata
3. La positiva conclusione delle verifiche di cui sopra, sarà seguita da una verifica di rilevanza delle proposte progettuali, sulla base della loro congruenza con gli obiettivi ed i tempi indicati nel presente avviso. Essa sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dalla Provincia di Frosinone, la quale avrà il compito di valutare le proposte con riferimento alle finalità dal bando seguendo i criteri di valutazione, indicati nell'allegato "C" al presente avviso:
 - I. Caratteristiche del soggetto proponente
 - II. Caratteristiche della proposta progettuale
4. Al termine dell'attività istruttoria, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla base dei criteri di cui sopra e dei relativi punteggi assegnabili di cui all'allegato "C" al presente avviso.

In caso di parità di punteggio, verrà preferita nella graduatoria la domanda che ha ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di valutazione di cui al punto b) caratteristiche della proposta progettuale.

Le domande di assegnazione dei contributi che avranno ottenuto il punteggio minimo di 60 punti saranno selezionate per il progetto pilota e saranno proposte per il finanziamento del MISE fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il progetto Pilota del Patto Territoriale di Frosinone.

In relazione all'ultima domanda agevolabile, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle richieste agevolative previste dalla domanda, i contributi sono concessi in misura parziale, previo confronto con il soggetto beneficiario proponente ed eventuale rimodulazione del progetto.

Le restanti proposte valutate ammissibili saranno inserite in graduatoria come coerenti con il progetto pilota ma non proposte a valere sull'attuale bando MISE.

Le proposte che non hanno superato l'istruttoria o che hanno ottenuto un punteggio inferiore

alla soglia di ammissibilità di 60 punti ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti previsti del presente avviso, non faranno parte del progetto pilota.

5. La Provincia di Frosinone si riserva, in qualsiasi fase della procedura di preselezione, di chiedere informazioni e chiarimenti alle imprese richiedenti, le quali avranno un termine di 5 (cinque) giorni, a pena di decadenza, per fornire le necessarie risposte.
6. La Provincia di Frosinone comunicherà a tutte le imprese richiedenti l'esito della preselezione. Le proposte che saranno valutate ammissibili e agevolabili andranno a costruire il progetto pilota del Patto Territoriale di Frosinone il quale verrà candidato dalla Provincia di Frosinone per l'assegnazione delle risorse del MISE.
7. L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi, la valutazione tecnica e l'approvazione dei progetti pilota e dei singoli interventi imprenditoriali e pubblici, saranno effettuate dal Soggetto gestore e dalla Commissione di valutazione nominata dal Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021.

L'effettiva finanziabilità delle proposte presentate nell'ambito del presente avviso verrà, dunque, valutata dal MISE nell'ambito dell'istruttoria dei progetti pilota presentati a livello nazionale. La Provincia di Frosinone non è, quindi, da ritenersi vincolata in relazione al finanziamento dei progetti selezionati, se non successivamente alla ricezione del provvedimento di assegnazione dei contributi da parte del MISE.

Il presente avviso pubblico e la successiva ricezione delle proposte non vincolano la Provincia di Frosinone e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti eventualmente coinvolti.

Art. 13.

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I *sogetti beneficiari* delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) ultimare gli interventi entro 48 (quarantotto) mesi se PMI ed entro 60 (sessanta) mesi se Enti locali, dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*;
 - b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Soggetto Responsabile* e, eventualmente, dal *Ministero*;
 - c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto Responsabile* e, eventualmente, dal *Ministero*;
 - d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
 - e) comunicare tempestivamente al *Soggetto Responsabile* eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;

i soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, sono tenuti a:

 - f) comunicare tempestivamente al *Soggetto Responsabile* eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
 - g) comunicare tempestivamente al *Soggetto Responsabile* eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle

opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;

- h) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Art. 14.

(Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai *soggetti beneficiari* con le seguenti modalità, come previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del *DM 30 luglio 2021*:
 - a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del *Soggetto responsabile*, per un valore pari all'anticipazione concessa;
 - b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del *Soggetto responsabile* della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
 - c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del *Ministero*, tramite il *Soggetto responsabile*, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato, emanato dal *Soggetto responsabile* stesso.
2. Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a *CDP* dal *Soggetto responsabile*:
 - a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario*;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) eventuali certificazioni;
 - d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
 - e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al *Soggetto Responsabile* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del *Soggetto Responsabile* richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.
4. Per gli interventi pubblici le agevolazioni concesse sono rese disponibili da CDP ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità:
 - a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 per cento delle agevolazioni concesse;
 - b) in più quote successive fino al 90 per cento delle agevolazioni concesse, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
 - c) a saldo, per l'importo residuo delle agevolazioni concesse.

5. CDP dà corso a ciascuna delle erogazioni relative agli interventi pubblici sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile.
6. Le richieste di erogazione relative agli interventi pubblici sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni e servizi per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è inoltre subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché previa comunicazione tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del Provvedimento Definitivo da parte del Ministero.

Art. 15.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

In ogni fase del procedimento il *Ministero* e il *Soggetto responsabile* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli *interventi* agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

Art. 16.

(Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni concesse ai *soggetti beneficiari* sono revocate dal *Soggetto Responsabile*, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
 - a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al *soggetto beneficiario* e non sanabili;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
 - c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13;
 - e) mancata realizzazione dell'intervento entro 48 (quarantotto) mesi se PMI ed entro 60 (sessanta) mesi se Enti locali, dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 15 per cause imputabili ai *soggetti beneficiari*;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 15;
 - h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa sono revocate dai *Soggetti Responsabili*, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
 - a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
 - b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata,

- dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
3. In caso di revoca totale, il *soggetto beneficiario* non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo n. 123/1998*.

Art. 17.

(Protezione dei dati personali)

1. I dati personali dei quali il *Soggetto gestore*, il *Ministero* e il *Soggetto responsabile e le eventuali società di assistenza tecnica* entrano in possesso a seguito del presente bando vengono trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (*regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*, in sigla GDPR).
2. A pena di inammissibilità, nella domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve dichiarare di avere letto e accettato la "*Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale*", di cui all'allegato 1 bis al *DM 30 luglio 2021*.

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al *Decreto Interministeriale 30 novembre 2020*, al *Decreto Direttoriale 30 luglio 2021* del Ministero dello Sviluppo Economico e alle norme nazionali e unionali ivi richiamate.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il *Dirigente del Settore Economico Finanziario* della Provincia di Frosinone, Dott. Andrea Di Sora con sede in Piazza A. Gramsci, 13 in Frosinone.
3. Per richieste di informazioni relative al presente bando è disponibile la casella di posta elettronica: a.disora@provincia.fr.it
Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto telefonico.
4. Copia integrale dell'invito e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale della Provincia di Frosinone sezione Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contributi e nella sezione sovvenzioni, contributi, sotto sezione criteri e modalità.